

La facoltà che hanno gli agenti delle imposte di ispezionare i registri sociali a termini dell'articolo 37 della legge 24 agosto 1877, n. 2021 (testo unico) è estesa all'esame dei registri delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Art. 38. — Durante i mesi di marzo e di aprile di ciascun anno dovranno pubblicarsi all'albo del comune le liste dei contribuenti tassati per l'anno medesimo e qualunque contribuente può presentare denuncia all'agente delle imposte per la esclusione della liste e per deficiente misura di tassazione di altri contribuenti. Tali denunce col parere dell'agente sono rimessi alla commissione di primo grado, la quale emette sulla stessa conclusione motivata: di tale conclusione deve tenere conto l'agente per iniziare l'accertamento al nome dei contribuenti omissi, o per variare, se del caso, la tassazione.

Art. 39. — In ogni anno durante il mese di agosto il contribuente presenta la dichiarazione della propria entrata o la rettificazione di quella accertata per l'anno in corso, agli effetti dell'anno successivo. La omissione di rettifica durante il mese di agosto rende definitiva anche per l'anno successivo la tassazione per l'anno in corso, salvo la facoltà di variazione da parte dell'agente delle imposte.

Art. 40. — Per le notificazioni delle proposte o contro rettifiche dell'agente, nei ricorsi ed i termini si seguono le norme di procedura stabilite dalle leggi vigenti sulla imposta di ricchezza mobile.

Sulle vertenze tra l'agente ed il contribuente giudicano le commissioni stabilite per l'imposta sui fabbricati.

Non si possono deferire all'autorità giudiziaria questioni di fatto o concernenti l'esistenza o la valutazione delle entrate.

Art. 41. — Il Governo del Re è autorizzato a modificare i ruoli organici del personale dell'agenzia delle imposte dirette per provvedere al maggior bisogno di personale in conseguenza della presente legge. Questa facoltà è per altro limitata ad una maggiore spesa non superiore a lire trecentomila.

Art. 42. — Il Governo del Re provvederà con regolamento a tutto quanto occorre per l'applicazione della presente legge e a quanto non sia dalla legge medesima specificamente contemplata.

Il secondo progetto riguarda le disposizioni relative al trattamento del personale ed alle tariffe ferroviarie.

La partecipazione all'economia.

Art. 1. — Sull'economia conseguita nelle spese del personale, l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata ad accordare annualmente gratificazioni agli agenti meritevoli di ogni categoria.

Il personale d'ogni servizio sarà dall'Amministrazione raggruppato in categorie aventi mansioni affini o complementari: e per ogni categoria sarà determinato il coefficiente di spesa che nel biennio 1907-08 si sarebbe raggiunto rispetto alle entrate che hanno influenza sulle spese d'esercizio, qualora fossero stati concessi i nuovi soprassoldi di cui all'art. 3.

La differenza fra le spese di personale calcolate in base detto coefficiente iniziale e quelle accertate dal conto consuntivo, costituirà l'economia sulla quale saranno prelevate le gratificazioni.

Di tale economia una parte, non inferiore al 30 per cento e non superiore al 90 per cento, sarà destinato alle gratificazioni delle singole categorie, secondo che le rispettive mansioni risentano aumento di lavoro in misura minore o maggiore dall'incremento delle entrate.

Le gratificazioni saranno distribuite agli agenti meritevoli appartenenti alla categoria che ha conseguito economie, in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio e della paga annuale degli agenti gratificati, e ad un numero di agenti non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento di quello componente la categoria.

Il coefficiente iniziale di spesa delle varie categorie di personale sarà dall'Amministrazione variato qualora intervengano importanti riforme, che abbiano a diminuire il lavoro che si richiedeva agli agenti nel biennio 1907-09.

Art. 2. — Nel bilancio ferroviario sarà compreso un assegno del 2 per mille delle entrate che hanno influenza sulle spese di esercizio per compensare con gra-

tificazioni singoli agenti gruppi di agenti, i quali in determinate località od in occasione di eccezionali trasporti ebbero a sopportare prestazioni più faticose o richiedenti impegno maggiore dell'ordinario, nonché gli atti individuali meritevoli di premio.

Nel bilancio sarà pure compreso un assegno dell'1 per mille delle entrate anzidette per compensare con gratificazioni il personale dei primi otto gradi e quelli rivestiti di mansioni dirigenti dei gradi inferiori esclusi dalla categoria di cui all'art. 1.

Tali gratificazioni saranno distribuite in relazione alla regolarità ed economia raggiunta nel servizio, tenendo conto anche delle economie conseguite dal personale delle categorie sulle quali si esplica l'azione dei dirigenti stessi.

Gli stipendi e le tariffe.

Art. 3. — I soprassoldi di località assegnati al personale ferroviario dalle *Disposizioni sulle competenze accessorie*, approvate con R. Decreto 22 luglio 1906, n. 417, sono aboliti, ad eccezione di quelli riguardanti le località di confine.

A tutti gli agenti aventi stipendio o paga annua uguale od inferiore a L. 3000 viene accordato un soprassoldo di L. 120 ed agli agenti a paga giornaliera fino a L. 8.50 un soprassoldo di L. 0.30.

Tali soprassoldi costituiscono a tutti gli effetti un aumento di stipendio o paga.

Coloro che attualmente godono soprassoldi di località, aboliti a norma del 1° comma del secondo articolo, li conserveranno *ad personam*. Questi assegni *ad personam* cesseranno col trasloco dell'agente ad altra località e non subiranno variazioni in dipendenza degli avanzamenti di stipendio o paga.

Gli agenti che dopo l'entrata in vigore della presente legge saranno trasferiti od assunti a Roma, compresa la stazione del Portonaccio, fruiranno della indennità assegnate colla legge 3 luglio 1902 n. 248 al personale delle altre amministrazioni dello Stato, in aggiunta al suddetto soprassoldo di L. 120 o di L. 0.30 al giorno.

Il soprassoldo assegnato dalla succitata legge 3 luglio 1902 di 350, 250, 200 lire, sarà corrisposto agli che vi abbiano diritto nei gradi fino all'11°, oltreché agli aiutanti applicati, aiutanti disegnatori, scrivane (queste ultime col trattamento degli agenti scapoli); e quello di 250, 200, 150 lire a tutti gli altri.

Art. 4. — Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria, richiamati sotto le armi, e quelli di seconda categoria chiamati per servizio temporaneo, conservano lo stipendio o la paga per i primi due mesi di assenza, oltre i quali sono considerati in congedo straordinario senza stipendio o paga.

Art. 5. — Gli aumenti di tassa stabiliti dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, estesi dall'art. 18 della legge 9 luglio 1908, n. 418, ai trasporti su tutte le ferrovie esercitate dallo Stato, vengono elevati del doppio e provvisoriamente riuniti ai prodotti ferroviari fino a che, con apposita riforma delle Tariffe da effettuarsi contemporaneamente a quella prescritta dall'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 420, non siano compresi nei relativi prezzi.

Per la linea Brescia-Iseo gli aumenti di tasse continueranno ad essere applicati colla disposizione di legge in vigore, ed il loro importo sarà versato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato agli effetti dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418.

Art. 6. — Le tariffe differenziali, di cui alle annesso tabelle e condizioni (all. A. B. e C.) per i viaggi di corsa semplice e per il trasporto dei bagagli, in vigore, in via di esperimento, dal 1° novembre 1906, in conformità al Decreto ministeriale 1° settembre 1906 ed al Decreto Reale 28 febbraio 1909, n. 148, sono rese definitive con effetto dal 1° novembre 1909.

Il trattamento di riposo.

Art. 7. — A partire dal 1° gennaio 1909, per gli agenti delle ferrovie dello Stato i quali in conformità delle disposizioni contenute negli statuti dei cessati consorzi di mutuo soccorso e delle cessate casse-pensioni fecero passaggio dal consorzio alla cassa, la pensione alla quale abbiano diritto a termini della legge 9 luglio 1908, n. 418, è aumentata della eventuale differenza fra la pensione stessa e quella che loro spettasse supponendo non avvenuto il passaggio suddetto e supponendo che gli agenti avessero fino al 31 dicem-